

autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare";

che, infatti, per le società che possono effettivamente essere considerate "in house providing" (secondo criteri che verranno successivamente esaminati) non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l'ente pubblico partecipante e la società stessa e neppure una separazione patrimoniale fra il patrimonio dell'ente pubblico e quello della società ma solo di distinta titolarità;

che, conseguentemente, per le società qualificabili come "in house providing" gli organi della società risultano preposti ad una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione e, quindi, legati ad essa da un vero e proprio rapporto di servizio;

che, dunque, essendo articolazioni degli enti pubblici, ad esse va estesa l'esenzione dal fallimento prevista in generale dalla legge fallimentare (art.1);

che alla società istante va riconosciuta la natura di società "in house providing" secondo i presupposti indicati espressamente dalla Corte di Cassazione nella indicata sentenza 25 novembre 2013 n. 26288 per la quale tale qualifica va attribuita solo e soltanto alle società che abbiano congiuntamente tre indefettibili requisiti: 1) natura esclusivamente pubblica dei soci; 2) lo svolgimento dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi; 3) la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.

Ebbene, nel caso sottoposto all'esame del Tribunale la ~~_____~~

~~_____~~ è partecipata unicamente da enti pubblici: ~~_____~~

~~_____~~ (ente pubblico con personalità giuridica, come specificato nel suo statuto costitutivo); ~~_____~~

~~_____~~ Ente locale, secondo il suo statuto);

~~_____~~ Ente locale secondo il suo statuto);

che l'attività è espressamente svolta, come riferito dallo stesso liquidatore nel suo ricorso per la dichiarazione di fallimento, solo a favore dei soci e degli enti aderenti ai soci;

che tra le attività svolte per i soggetti pubblici vi è anche il servizio anagrafe, l'erogazione di servizi di telefonia ed energia elettrica; servizi di informazione a soggetti pubblici e privati di informazioni relative alle pratiche edilizie alle informazioni catastali;

che in base allo statuto (di cui si è acquisita copia) art. 29 "in ossequio alla normativa vigente, i soci destinatari dell'attività principale effettuano sulla Società un controllo analogo a quello che potrebbero esercitare direttamente sui propri servizi";

che in particolare gli enti pubblici possono svolgere attività di indirizzo, programmazione e vigilanza sull'attività della società;

che gli amministratori sono obbligati a trasmettere ogni tre mesi una relazione sull'attività svolta per ottenere la approvazione del loro operato,

che, conseguentemente, proprio come accade nelle Amministrazioni pubbliche, gli amministratori della società sono sottoposti ad un


controllo assoluto da parte delle amministrazioni tali da privarli di
effettivi e concreti poteri gestori;
che, dunque, si riscontano nella [redacted] tutte le
caratteristiche della società "in house providing" e
conseguentemente la sua totale riconducibilità alla struttura degli enti
pubblici partecipanti con esclusione della possibilità di dichiarazione
di fallimento;

P.Q.M.

Respinge l'istanza volta alla dichiarazione in proprio del fallimento
della [redacted]
Verona, 17 dicembre 2013.

Il Presidente est.

Fernando Platania



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



TRIBUNALE DI VERONA
Depositato in cancelleria

oggi 19 DIC. 2013



Il Cancelliere

